

CONTRODEDUZIONI ALLA MOZIONE DI SFIDUCIA EX ART. 10 L.R. 35/1997 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 4, COMMA 1, L.R. 17/2016 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO - PROT. 8269 DEL 09/09/2020

In data 8 settembre 2020, 10 Consiglieri hanno presentato mozione di sfiducia allo scrivente addebitandogli genericamente e senza richiamare nulla di specifico:

Di aver *“disatteso le grandi aspettative della comunità e le promesse della campagna elettorale, generando nei cittadini una grave sfiducia”*;

Di aver *“scavato un solco profondo tra l'Amministrazione e la comunità vallelungnese errori gestionali della cosa pubblica.....programma politico completamente disatteso..... Con un paese alla deriva che chiede a gran voce questa mozione di sfiducia”*;

Di aver permesso *“che Vallelunga Pratameno scivoli sempre più verso l'oblio e si spengano irrimediabilmente le luci di una comunità che vuole rinascere in campo economico e imprenditoriale a causa della gestione amministrativa dissennata, improvvisata e fallimentare”*.

Tale mozione prosegue con un ulteriori addebiti, che da parte dei consiglieri si assumono essere di carattere politico – amministrativo e giuridico, preceduti dalle seguenti affermazioni:

“risultati deludenti ed affidati spesso a forzature arroganti, senza tenere conto e senza coinvolgere il Consiglio, sminuendo in maniera poco democratica il ruolo dei consiglieri”;

“impreparazione sia istituzionale che amministrativa”;

“innumerevoli rimpasti di Giunta e di riassegnazione delle deleghe che hanno avuto il solo effetto di immobilizzare i settori dell'amministrazione;

la frammentazione del gruppo di maggioranza”.

Prima di procedere all'analisi delle motivazioni, sulle quali dovrebbe trovare fondamento la richiamata mozione, appare necessario contestare le premesse di cui sopra, palesemente pretestuose e prive di supporto probatorio.

Invero, la mozione di sfiducia di che trattasi sembra essere fondata esclusivamente sulla circostanza che lo scrivente avrebbe assunto decisioni omettendo di coinvolgere il Consiglio e ciò considerato che nessuna valenza giuridica di carattere motivazionale può ascriversi alle ulteriori argomentazioni in quanto palesemente avulse da quelle che la legge richiede per ipotesi quali quella *de qua*.

In particolare sugli addebiti di carattere politico-amministrativo che vengono mossi allo scrivente, nel rilevare preliminarmente che ai sensi della normativa vigente la motivazione a sostegno della mozione di sfiducia deve essere intimamente connessa con i fatti e/o le omissioni contestate, si osserva che gli specifici fatti cui i consiglieri fanno riferimento

sono estranei alla condotta dello scrivente con la conseguenza della illegittimità della motivazione per travisamento dei fatti.

Pur dovendosi dare atto che le norme in materia conferiscono ai consiglieri comunali ampia facoltà discrezionale nell'adottare la sfiducia nei confronti del sindaco, si rileva che tale discrezionalità trova il proprio limite, scadendo in arbitrio, laddove il sotteso iter argomentativo sia connotato da incoerenza, illogicità e travisamento dei fatti.

Ipotesi, quest'ultima, della quale è connotata la motivazione su cui si fonda la mozione di che trattasi.

In particolare, sotto il titolo "Motivazioni di carattere politico-amministrativo", si enunciano eventi e circostanze avulse dalla realtà fattuale e quindi come già rilevato realizzative del vizio del travisamento dei fatti che, pertanto, rende la motivazione stessa priva del crisma di legittimità.

L'evidente travisamento dei fatti in specifiche ipotesi, di cui si dirà appresso, è stato anche realizzativo di una palese diffamazione e forse anche di calunnia ritenuto che con esse si è interamente mutato, ad arte, l'accaduto al fine di rendere più corposo il fondamento della mozione.

Inoltre l'impianto motivazionale in questione, fa trapelare una impropria commistione tra gli addebiti di carattere politico-amministrativo con quelli di carattere giuridico, fermo restando la non veridicità dei fatti cui si riferiscono.

Quanto sopra porta a ritenere che la ragione che ha spinto i consiglieri a presentare la mozione è solamente di carattere personale volendo attraverso lo strumento della mozione non creare un proficuo confronto ma un pubblico discredito per "eliminare" ogni possibilità di una ricandidatura in vista della ormai imminente tornata elettorale.

Diversamente opinando, infatti, non si spiega perché tale mozione non sia stata presentata prima ovvero all'epoca dei fatti che oggi si contestano.

Lo strumento della mozione, a differenza della presentazione delle dimissioni, la cui finalità è quella di aprire la discussione politica sulla "gestione" del sindaco, ha una logica e soprattutto un fondamento ossia quello di essere proposta quando i suoi effetti sono realizzabili e non certamente a sette mesi dalla conclusione del mandato.

E' chiaro che la legittimità della motivazione sta nella motivazione stessa, ossia nella sua logicità o coerenza di contenuti tra fatti, considerazioni e conclusioni che devono essere effettive e che in riferimento agli accadimenti devono essere riferibili al fatto dell'interessato. Tutto ciò facendo salvo il criterio della proporzionalità, dell'adeguatezza e della verosimiglianza.

In difetto di ciò la motivazione si rileva del tutto pretestuosa ovvero un mero schermo che cela, appunto, un diverso intento ovvero, nella fattispecie, eliminare il potenziale avversario alle prossime elezioni amministrative comunali.

Quanto sopra appare più evidente laddove si ravvisa la mancanza di ogni collegamento dello scrivente con i fatti e/o gli accadimenti che gli si addebitano.

MOTIVAZIONI DI CARATTERE POLITICO - AMMINISTRATIVO

Sul 1° non risulta che siano mai state disattese le interrogazioni presentate dai consiglieri di opposizione e, segnatamente, quelle indicate (prot. 9024 del 14/9/2018; prot. 9279 e 9280 del 21/9/2018; sul randagismo si dirà di seguito);

Sul 2° la proposta avanzata dal Consigliere Tagliarini non è stata disattesa. Ed invero, anche se non sussiste alcun obbligo del sindaco ad assecondare la richiesta la stessa è stata immediatamente affidata all'UTC per essere istruita. In ogni caso l'esercizio dell'iniziativa del consigliere si propone al consiglio e non alla giunta. Cioè il consigliere avrebbe potuto sottoporre al consiglio un atto di indirizzo rivolto alla giunta. Non risulta, comunque, alcuna comunicazione di diniego alla presentazione né che la stessa sia soggetta a termini di decadenza;

Sul 3° il servizio è stato interrotto a causa del decesso del compianto dipendente La Duca Michele unico ad avere titolo abilitativo, in ragione della qualifica rivestita, a svolgere il servizio di scuolabus. L'ente, pur avendo previsto il posto in organico, non ha potuto procedere ad assunzione a causa della mancanza di capacità assunzionale avendo destinato le risorse alla stabilizzazione del personale contrattista. Potendo, invece, disporre di personale di cat. A dotato di idonea patente abilitativa al servizio si è proceduto ad assegnare il servizio alla mansione superiore nel rispetto dei termini e con le modalità di legge a tale personale con rotazione. Quanto in merito indicato dai consiglieri è stato tenuto in debita considerazione e giammai disatteso (si ricorda a proposito la riunione intervenuta con i consiglieri e con rappresentanti delle famiglie) ma non ha avuto seguito perché la natura del servizio esige che per il trasporto scolastico siano definite adeguate tariffe a copertura dei costi. Inoltre, la realizzazione del servizio va effettuata senza determinare nuovi o maggiori oneri per l'ente e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. Il servizio di scuolabus non è certamente qualificabile di preminente interesse pubblico per un piccolo paese come il nostro. I consiglieri, in ogni caso, avrebbero potuto presentare in consiglio apposito atto di indirizzo alla giunta.

Sul 4° La richiesta avanzata dai consiglieri non è stata disattesa ma regolarmente istruita ed esitata negativamente perché gli uffici hanno ritenuto particolarmente sconveniente, per economia di procedura, acquistare direttamente gli abbonamenti. Appare opportuno rilevare che i rimborsi, salvo qualche piccolo ritardo per ragioni burocratiche, sono sempre avvenuti in tempi brevissimi e rispetto ai comuni vicini questo comune è tra i pochissimi che rimborsa gli abbonamenti al 100%;

Sul 5° L'amministrazione ha effettuato numerose proposizioni agli uffici e la progettualità, che non è una attività del sindaco o della giunta come lo è l'iniziativa a proporre, risulta copiosa per come riportata nel dup. Realizzarla dipende da diversi fattori quali le decisioni adottate dall'assemblea consiliare. Eseguire le opere già programmate nel dup sarebbe un grande risultato. L'amministrazione ha comunque partecipato a vari bandi e ottenuto anche diversi finanziamenti. Non appare fuori luogo evidenziare che il consiglio comunale, negli ultimi due esercizi finanziari, ha presentato emendamenti, in sede di destinazione delle somme scaturenti dall'avanzo di amministrazione, destinando le somme ad interventi non programmati mentre nulla hanno svolto in relazione alle ragioni del loro mandato ovvero al potere di iniziativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni interventi programmatici: delibere di giunta n. 57 del 24/6/2016; n. 69 del 10/8/2016; n. 73 del 24/8/2016; n. 74 del 2/9/2016; n. 13 del 17/2/2017; n. 23 del

22/3/2107; n. 32 del 19/4/2017; n. 70 del 21/7/2017; n. 78 del 6/9/2017; n. 84 del 29/9/2017; n. 89 del 6/10/2017; n. 96 del 27/10/2017; n. 119 del 27/12/2017; n. 3 del 19/1/2018; n. 18 del 23/2/2018; n. 32 del 20/4/2018; n. 35 del 9/5/2018; n. 48 del 5/7/2018; n. 57 del 26/7/2018; n. 63 del 24/8/2018; n. 67 del 24/8/2018; n. 68 del 31/8/2018; n. 79 del 17/10/2018; n. 82 del 26/10/2018; n. 91 del 20/11/2018; n. 96 del 30/11/2018; n. 99 del 4/12/2018; n. 106 del 13/12/2018; n. 110 del 21/12/2108; n. 111 del 21/12/2018; n. 16 del 27/2/2019; n. 27 del 5/4/2018; n. 28 del 5/4/2019; n. 48 del 10/5/2019; n. 54 del 23/6/2019; n. 62 del 19/6/2019; n. 65 del 26/6/2019; n. 76 del 31/7/2019; n. 80 del 7/8/2019; n. 92 dell'11/9/2019; n. 102 del 27/9/2019; n. 103 del 2/10/2019; n. 107 del 9/10/2019; n. 111 del 26/10/2019; n. 118 del 22/11/2019; n. 127 del 4/12/2019; n. 128 del 4/12/2019; n. 131 del 6/12/2019; n. 132 del 6/12/2019; n. 139 del 18/12/2019; n. 140 del 18/12/2019; n. 143 del 20/12/2019; n. 148 del 31/12/2019; n. 149 del 30/12/2019; n. 1 del 22/1/2020; n. 6 del 31/1/2020; n. 10 del 19/2/2020; n. 11 del 21/2/2020; n. 27 dell'8/4/2020; n. 34 del 20/5/2020; n. 36 del 22/5/2020; n. 40 del 27/5/2020; n. 48 del 24/6/2020; n. 54 del 3/7/2020; n. 57 del 29/7/2020; n. 58 del 29/7/2020; n. 62 del 12/8/2020; n. 64 del 12/8/2020; n. 75 del 16/9/2020. Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 21/1/2017; Nota prot. 9280 del 21/9/2017; Determinazioni n. 303 del 27/12/2017; n. 250 del 16/11/2017; n. 266 del 24/11/2017; n. 201 del 29/8/2017; n. 240 del 31/10/2017; n. 237 del 24/10/2017; n. 215 del 27/9/2017; n. 222 del 29/9/2017; n. 214 del 27/9/2017; n. 217 del 27/9/2017; n. 218 del 27/12/2017; n. 43 del 16/03/2018; n. 40 del 8/3/2018; n. 41 del 8/3/2018; n. 18 del 23/2/2018. In particolare si rileva: l'adeguamento alla sicurezza dell'asilo nido; La palestra della scuola Quasimodo; Adeguamento sismico delle scuole; I cantieri di lavoro; il Paes; I finanziamenti per le misure urgenti per la crescita; Patto per la sicurezza; Wi-Fi etc.

Sul 6° Quanto sul punto affermato è errato e palesemente travisato perchè trattasi di attività gestionale e non politica. Inoltre non pare che si possano fare simili insinuazioni sul conto delle figure che operano all'interno del comune, perché offensive della dignità e professionalità delle stesse.

Ed invero l'attribuzione delle competenze, e non i carichi di lavoro come erroneamente sostenuto dai consiglieri firmatari della mozione, è stata effettuata sulla base della relazione prot. n.10802 del 02/11/2018 a supporto della deliberazione di G.M. n. 15/2019, che espone le argomentazioni che sostengono la revisione della struttura organizzativa e la distribuzione delle competenze secondo il funzionigramma proposto, peraltro preventivamente discussa in sede di conferenza di servizi. In relazione a ciò, va detto che la ripartizione delle funzioni si è focalizzata sulle competenze, che è uno dei punti di rilevanza determinante ai fini della prevenzione della corruzione. In particolare, si è voluto evitare la frammentazione delle competenze e la logica di estrapolare alcune materie da determinate aree per attribuirle al segretario comunale. Ciò corrisponde anche a preciso orientamento dell'ANAC che in diversi Piani Anticorruzione Nazionali ha puntualizzato che le amministrazioni devono assicurare l'autonomia dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Assolutamente fantasiosa e priva di ogni riscontro è l'accusa circa la scarsa produttività del responsabile dell'Area Finanziaria e dell'entità del compenso allo stesso spettante. Sarebbe sufficiente dare uno sguardo sulla copiosa attività di accertamento dal

medesimo svolta sulla fiscalità locale, completamente inesistente nella precedente struttura di bilancio, per comprendere che la produttività è stata alta con conseguente vantaggio economico per il comune.

Altrettanto assolutamente irrazionale e calunniosa e fuori da ogni logica amministrativa è quanto avventatamente affermato sul conto e sull'operato del segretario generale come è provato dall'attività fin qui svolta nei due giorni di presenza settimanale.

Sotto il profilo della competenza, va preliminarmente evidenziato che la valutazione dell'operato del segretario comunale non rientra tra le competenze del consiglio comunale e di ciascun singolo consigliere essendo essa demandata al nucleo di valutazione o, in mancanza, al Sindaco dal quale dipende funzionalmente. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla produttività del dott. Domenico Indelicato - Responsabile dell'Area Finanziaria - la cui valutazione è demandata al nucleo di valutazione.

L'affermazione circa la scarsa produttività è priva di fondamento anche sotto l'aspetto sostanziale tenuto conto che il segretario non ha il potere di assumere l'incarico di capo area se esso non gli viene esplicitamente conferito dal Sindaco. Si ricorda che in questo comune le posizioni organizzative sono tutte ricoperte. Il Segretario ha assunto la direzione amministrativa del Servizio di Polizia Municipale come previsto dalla struttura organizzativa vigente.

Le superiori affermazioni hanno solo l'intento di far passare per legittima aspettativa ciò che in realtà configurerebbe un abuso di potere. Ed invero, l'assunzione da parte del segretario di un incarico di capo area non attribuito dal Sindaco configurerebbe un abuso di ufficio oltre che la prevaricazione delle figure in p.o.

La dichiarata scarsa produttività è infamante e non supportata da alcun puntuale riferimento a situazione concrete sconfinando anche nell'oltraggio a pubblico ufficiale che riveste la figura che, diversamente da come gratuitamente e pretestuosamente affermato, ha svolto sempre le sue funzioni fornendo sempre adeguata assistenza e collaborazione. Probabilmente i consiglieri non hanno chiaro che il ruolo del segretario generale consiste nel coordinamento dei dirigenti e non nella capacità, o abilità, di sostituirsi agli uffici.

Molto grave e irrazionale è l'accenno, anch'esso privo di alcuno specifico riferimento, all'utilizzo assai discutibile del potere disciplinare.

Innanzitutto non rientra nelle competenze del consiglio comunale dei singoli consiglieri entrare nel merito dell'azione disciplinare che, forse i consiglieri lo ignorano, assurge ad obbligo di legge soprattutto in presenza di determinate situazioni.

Forse che il segretario può omettere la propria azione ed esporsi sotto il profilo penale ad uno dei reati contro la pubblica amministrazione di maggiore importanza?

Forse che il segretario, responsabile della prevenzione della corruzione, debba essere distolto dai propri adempimenti per essere impiegato in ruoli che non sono suoi propri?

Sul 7° se ne rileva la pretestuosità e l'infondatezza. Per quanto riguarda le pensiline del cimitero, si è semplicemente data attuazione a quanto rilevato dal consigliere in merito al decoro e all'igiene. Non è dato comprendere cosa abbiano voluto significare i consiglieri con la frase *"alimentare conflittualità insignificanti piuttosto che risolverle sul nascere"*.

Magari i consiglieri potranno riferire qual è l'altro modo con il quale si sarebbe potuto rimuovere le pensiline oltre quello adottato dall'amministrazione;

Sul 8° non risulta a questa amministrazione che il comune di Vallelunga versi in una situazione tale da potersi affermare la sussistenza di un qualsiasi tipo di degrado urbano;

Sul 9° E' veramente risibile affermare che il sindaco abbia aumentato la tariffa per il semplice motivo che aumentare la tariffa non è un atto o una decisione che adotta il sindaco. Assolutamente falso, poi, è affermare che "il Sindaco, inverosimilmente, non ha saputo spiegare e giustificare" in quanto dalla lettura degli interventi di cui alla delibera di consiglio n. 26 del 28/07/2018 emerge che il sindaco è intervenuto e ha fornito le dovute risposte. In ogni caso, non può che rilevarsi la strumentalità dell'affermazione per il semplice motivo che non vi è nulla da spiegare tenuto conto che all'aumento dei costi del servizio consegue (sic) l'aumento della tariffa poiché la legge dispone che la tariffa deve assicurare la copertura dei costi nella misura del 100%. Quant'altro poi affermato nel punto non trova riscontro nei fatti oltre che negli atti. L'aumento della TARI non è certo dipeso dai motivi rappresentati ma dai costi di gestione della SRR ATO 3 (€ 18.935,70), dai maggiori costi della SRR Servizi e Impianti (€ 129.397,35), dall'aumento dei costi di smaltimento rifiuti indifferenziati e biodegradabili (€ 55.666,95), dal compenso lavori straordinario personale in comando (€ 9.000,00).

Errata e non aderente alla realtà fattuale è l'accusa, immotivata e pretestuosa, con la quale si addebita la mancata approvazione delle tariffe nei termini di legge e, ancor più grave, l'aver disatteso il deliberato con il quale è stato adottato l'emendamento (€ 80.000,00) aumentando le tariffe, come se aumentare o diminuire le tariffe sia una prerogativa del Sindaco.

Magari i consiglieri avranno la cura di spiegare come "materialmente" il Sindaco avrebbe operato per realizzare quanto asserito ma non provato.

E' evidente la confusione che da origine all'ennesimo travisamento dei fatti in cui incorrono i firmatari della mozione che hanno commistionato due momenti ben distinti ovvero quello dell'approvazione del piano e delle tariffe 2018, che i consiglieri non hanno trattato (delibera di consiglio n. 15 del 29/3/2018) con quello dell'intervento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (delibera n. 26 del 28/7/2018).

Ed invero alla mancata approvazione del piano e delle tariffe è conseguita l'automatica applicazione del piano tariffario 2017.

Ovviamente è sfuggito ai firmatari che l'intervento (salvaguardia equilibri di bilancio) è avvenuto sul piano tariffario 2017 e non, come erroneamente ritenuto, su un piano tariffario (2018) non approvato.

Nel 2018, quindi, su espressa richiesta del responsabile del servizio, si è reso necessario un normalissimo intervento a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale azione (salvaguardia equilibri di bilancio), inoltre, è stata prevista dal legislatore proprio per assicurare la tutela degli equilibri (bilancio armonizzato) nei casi in cui si possano creare per motivi cogenti squilibri rispetto alla previsione di bilancio. Se così non fosse non avremmo certamente compreso la finalità della norma.

I consiglieri per un verso vorrebbero addebitare allo scrivente responsabilità e violazioni di ordine politico sull'andamento del servizio di raccolta e smaltimento senza specificarne i motivi e ignorando che si tratta di questioni di natura tecnico/gestionali, per altro verso tendono ad accreditarsi meriti non propri in quanto la riduzione dell'incremento tariffario

avvenuta nel 2018, in sede di salvaguardia, è frutto di intervento di emendamento di manovra finanziaria concordato con gli uffici, in linea con l'attività di accertamento svolta e di cui al superiore punto 6;

Sul 12° Non è dato comprendere il senso di tale addebito. L'approvazione dei bilanci di previsione dipende dall'attività propedeutica di bilancio e dalla programmazione sottostante i cui ritardi, anche nella individuazione degli interventi, impattano negativamente sulla tempistica di approvazione dei documenti di bilancio. Inoltre i termini di approvazione sono legati alle ordinarie proroghe concesse dallo Stato per la definizione dei trasferimenti erariali e di quelli regionali. Certamente i consiglieri sono consapevoli che la redazione del bilancio negli enti locali in Sicilia risulta essere particolarmente condizionata dalla quantificazione dei trasferimenti regionali essendo la struttura di bilancio in buona parte retta da finanza derivata e non diretta. Va comunque evidenziato che nessun intervento sostitutivo è stato disposto dall'assessorato Regionale delle Autonomie Locali in merito all'approvazione dei Bilanci di Previsione come risulta dal fatto che tali bilanci sono sempre stati approvati dal consiglio comunale e non dal commissario regionale.

Sul 13° il diverso orientamento politico non ha creato conflittualità ma più semplicemente e ovviamente ha dato vita al confronto e al dibattito e se questo è mancato non stato certo per causa del Sindaco che ha sempre assicurato presenza e disponibilità. In tanti comuni l'organo di governo non gode della maggioranza in seno al consiglio perché è assolutamente normale, in politica, che possano cambiare le opinioni e/o gli orientamenti ma non per questo il consiglio non può svolgere la sua funzione e i consiglieri esercitare a pieno il loro ruolo. Nel caso che ci occupa, gli stessi consiglieri affermano che il vincolo fiduciario non è venuto meno per fatto del Sindaco ma per l'elevata conflittualità sorta tra loro e la giunta. La conflittualità, inoltre, è stata palese anche tra i consiglieri come confermato dal fatto che uscendo dalla compagine di maggioranza hanno formato nuclei indipendenti. In ogni caso, in questi anni, il consiglio comunale diversamente da come asserito, è stato sempre coinvolto ed infatti risultano regolarmente votati in consiglio gli atti propedeutici al bilancio, gli atti di programmazione strategica, i conti preventivi e consuntivi di bilancio e, quindi, in termini sostanziali è stato in linea con l'attività dell'amministrazione;

Sul 14° sul punto si premette che a Valledlunga non si sono mai registrati fenomeni di randagismo o addirittura la presenza nelle strade di branchi di randagi. Allo stesso non risulta che l'amministrazione non abbia adottato gli opportuni provvedimenti. Va evidenziato che con deliberazione di G.M. n. 108 del 19/12/2018 si è provveduto ad autorizzare l'affidamento del servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani randagi alla ditta Mister Dog Srl con sede in Rocca di Neto-Crotone, dopo l'infruttuoso esperimento di una gara di appalto tramite procedura negoziata che interessava n. 16 ditte del settore. (Si vedano le note del 16 aprile 2018).

A seguito di ciò, si è provveduto alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale (n.804 del 12 ottobre 2018) e sul sito istituzionale di questo Ente, dell'avviso relativo alla summenzionata richiesta di preventivo.

Entro il prescritto termine sono pervenute le offerte delle Ditte:

1.La Casa del cane di Adriano e Angelo Giambrone– con sede a Cammarata(Ag) nella via Torino n. 21, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 10071 del 15 ottobre 2018,

per un importo di Euro 600,00 per il servizio di trasporto di n. 15 cani, dal ricovero attuale alla propria struttura e di una retta giornaliera per la custodia e mantenimento di euro 3,80 (cani oltre i 10 chili-grande taglia) e di euro 3,30 cani (peso entro i 10 chili-piccola taglia), prezzi al netto di iva;

2. MisterDog – con sede a Rocca di Neto (Kr) nella c/da Torre del Peros. n.c., assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 10328 del 19 ottobre 2018, per un importo di Euro 500,00 per il servizio di trasporto, da n. 0 a n. 15 cani accalappiati nel territorio del comune di Vallelunga Pratameno alla propria struttura e di una retta giornaliera di euro 2,00 - prezzi al netto di iva;

Con verbale del 24 ottobre 2018, si è dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la ditta Mister Dog – con sede a Rocca di Neto (Kr) nella c/da Torre del Peros. n.c., assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 10328 del 19 ottobre 2018, per un importo di Euro 500,00 per trasporto da n. 0 a n. 15 cani alla propria struttura ed una retta giornaliera di euro 2,00 al netto di iva.

A seguito della Delibera di G.M. n. 108/2018 ad oggetto "Affidamento del servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani randagi) e successivo provvedimento gestionale (Determinazione n. 1 del 15/01/2019) è stato formalizzato l'affidamento alla Mister Dog Srl e, a seguito dei controlli propedeutici, è stato stipulato il contratto di appalto. Con riguardo all'aspetto relativo all'interdittiva antimafia, deve considerarsi che al momento dell'affidamento del servizio alla Mister Dog Srl, e fino alla data odierna, la ditta risulta gestita da un amministratore giudiziario che, per ovvie ragioni, costituisce una garanzia per i comuni che hanno affidato la gestione del servizio a tale ditta. Va peraltro sottolineato che non può essere neanche invocata l'applicazione dell'art. 108, co. 1, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 poiché il fatto che ha portato ad emettere l'interdittiva antimafia non si è verificato in fase di affidamento bensì in una fase preventiva che ha comportato la successiva gestione commissariale.

Si evidenzia al riguardo che finché permane la gestione straordinaria della Mister Dog Srl, non possono essere attribuite alla stessa ipotesi di violazione della normativa antimafia essendo essa sotto il diretto controllo giudiziario.

Il comune, attraverso i propri uffici, ha sempre curato il settore del randagismo ed è sempre intervenuto tutte le volte che sul territorio sono stati segnalati dei casi. E' stata sottoscritta, peraltro, apposita convenzione con l'ASP CL1 per le procedure di sterilizzazione e rimessione sul territorio. Di recente si sta valutando la possibilità di assegnare un'area da attrezzare per destinarla a stallo e pet therapy. Quanto affermato sul punto dai consiglieri sulla condotta che lo scrivente avrebbe assunto nella gestione della vicenda, peraltro fondata su fatti travisati e non rispondenti alla realtà, si rilevano sussistenti gli estremi della diffamazione e, pertanto, lo scrivente provvederà a tutelare la propria integrità morale nelle opportune sedi giudiziarie;

Sul 15° Il cimitero non è sporco né abbandonato e i due dipendenti assegnati alla sua gestione svolgono il proprio lavoro dedicandosi con particolare cura al decoro e alla pulizia.

MOTIVAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO: INADEMPIENZE

- a) L'aumento della TARI, per l'anno 2018, è avvenuto nei termini di legge così come

- prevede l'art. 193, comma 3, ultimo periodo del TUEL;
- b) Il museo, rectius, i locali ove sono custoditi i reperti museali, non sono mai stati usati per alloggio notturno. Ed invero, i camminatori della trasversale sicula sono stati ospitati nei locali posti al piano superiore, rispetto a quelli ove si trova il museo, e accessibili separatamente;
 - c) Le somme per la democrazia partecipata dell'anno 2016 sono state destinate previa consultazione civica; i progetti votati nel 2017 sono stati realizzati; l'avviso per il 2018 è conforme al nostro regolamento;
 - d) Non risulta che il fondo di riserva sia stato utilizzato in maniera frequente tenuto conto che sono stati effettuati 4 interventi nel 2017 e solamente 1 nel 2018 mentre nessun intervento è stato disposto per gli anni 2019 e 2020. Non risulta, inoltre, che ciò sia avvenuto in violazione del disposto di cui all'art. 166 D.Lgs. 267/2000;
 - e) La richiesta di accesso ineriva a quesito rivolto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali circa l'emersione di situazioni di incompatibilità riscontrate in riferimento alla procedura di redazione di un progetto sulla pubblica illuminazione nonché dell'approvazione della revisione del Piano Triennale delle OO.PP. 2018/2020.

La questione era stata dibattuta nella seduta di consiglio comunale del 5/12/2018, nel corso della quale anche alcuni consiglieri hanno dichiarato la propria incompatibilità e la conseguenziale astensione dal voto.

I consiglieri comunali del Gruppo di minoranza con nota n. 12494 del 14/12/2018 diffidavano il Sindaco a rilasciare copia del quesito rivolto all'assessorato delle autonomie locali in materia di incompatibilità del tecnico progettista interno e di alcuni consiglieri comunali.

La richiesta di accesso è stata evasa con nota n. 12638 del 20/12/2018 e dunque nei termini regolamentari (entro dieci giorni), dopo un'interlocuzione sulla competenza al rilascio e sulla metodologia utilizzata dai consiglieri, concretizzatasi in una diffida, per ottenere copia del quesito;

- f) La distribuzione delle deleghe è una prerogativa del sindaco il quale non è tenuto a fornire alcuna motivazione. L'attribuzione delle deleghe all'urbanistica e ai lavori pubblici ad un assessore che svolge nel territorio attività di impresa edile non costituisce violazione dell'art. 78, comma 3, del TUEL.

L'Ufficio Legislativo e Legale si è espresso con la nota del 7 luglio 2000, ritenendo che in Sicilia, in quanto Regione a Statuto Speciale, non sia applicabile l'astensione dall'esercizio dell'attività professionale, quale in via analogica è da intendersi quella del titolare di impresa edile, ma, unicamente, l'assessore comunale dovrà astenersi dal voto negli atti deliberativi in caso di conflitto d'interesse. (cfr. parere Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. 8173 del 4/9/2020);

- g) La Delibera di G.M. n. 24 sul Conferimento incarico legale, è stata pubblicata in albo on line e sul sito web comunale "Amministrazione Trasparente" in versione integrale e corredata dell'allegata nota esplicativa.

La nota prot. n. 2669 del 13/03/2020 ad oggetto "Ricorso davanti al giudice del lavoro acquisito al n. 10137 del 14/10/2019-Incarico legale per costituzione in giudizio", a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale, allegata agli atti della delibera sopra citata n. 24/2020, è esplicativa delle motivazioni che hanno

indotto l'amministrazione comunale ad affidare l'incarico in via diretta all'avv. Giuseppe Ferraro con studio in Caltanissetta in perfetta coerenza con il capitolato regolante il conferimento degli incarichi legali, approvato da questo Ente con determinazione del segretario generale n. 2 del 25/2/2015 – r.g. n.63, nonché con le linee guida ANAC n. 12/2018 e con l'orientamento della corte di giustizia europea di cui alla sentenza del 6 giugno 2019(C264/2018), sui conferimenti degli incarichi legali.

Si riportano le argomentazioni motivazionali contenute nell'atto deliberativo n. 24 del 27/03/2020:

le Linee Guida ANAC n. 12/2018 non escludono l'evenienza che l'incarico sia conferito in via diretta sussistendo valide motivazioni;

la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019(C264/2018), avente portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, ha affermato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art.10, lettera d), della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17d) del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016e s.m.i.);

il capitolato degli incarichi legali interno a questo Ente prevede, all'art. 5, la possibilità di procedere in via diretta nei confronti di un determinato legale di fiducia per particolari esigenze adeguatamente motivate, così come l'art.6 prevede relativamente agli incarichi dichiarati urgenti o di particolari complessità tecnico-giuridica;

sussiste una distinzione tra incarichi per servizi legali e incarichi legali, in base alla quale i primi sono interamente soggetti alle norme del vigente codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs.50/2016 e s.m.i., mentre i secondi sono soggetti soltanto all'applicazione dei principi del citato codice, sicché, trattandosi nel caso di specie di un conferimento di incarico legale, è possibile avvalersi della scelta del legale in via diretta per ragioni che attengono sia all'elemento fiduciario e a quello professionale sia alla complessità del contenzioso in questione; l'affidamento in via diretta del professionista suddetto è altresì motivata dalla particolare complessità della materia oggetto di contenzioso;.....omissis si specifica che la richiesta di che trattasi è stata regolarmente evasa come risulta dalla nota n 6489 del 13/7/2020, con la quale è stata trasmessa al consigliere Emmanuele richiedente l'accesso, dopo una breve interlocuzione che teneva conto della riservatezza dei dati trattati attinenti a procedimento disciplinare, la delibera di G.M. n. 24 del 27/03/2020 e la nota di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa, nella quale risultano dettagliate le motivazioni della scelta.

Alla luce di quanto sopra ritenuto e dedotto, appare del tutto evidente che gli addebiti mossi allo scrivente sono assolutamente infondati e privi della motivazione che la norma in materia richiede al fine della sussistenza dell'elemento fondante la responsabilità che giustifica la mozione di sfiducia, non rinvenendosi in nessuno di tali addebiti alcun collegamento di fatti o accadimenti con condotta dello scrivente.

Nel caso di specie il supporto probatorio che lo scrivente offre a sostegno della censura

di apparenza della motivazione di sfiducia non consente di equivocare in alcun modo che trattasi di motivazione priva di logicità e come già rilevata avulsa dalla realtà fattuale.

E' vero che la mozione di sfiducia è un atto di natura discrezionale ma è ancor più vero che la motivazione deve essere logica e coerente nel suo contenuto. La sfiducia è un atto i cui contenuti e i cui presupposti non sono normati per cui pur non sussistendo un paradigma legale che consente di sindacare la legittimità o meno della relativa decisione, ciò non comporta che la sfiducia sia un atto assolutamente discrezionale.

La motivazione di un atto discrezionale è infatti sindacabile entro i canoni della logicità, ragionevolezza e assenza di contraddizione, per cui, in mancanza di tali canoni, la motivazione, per quanto formalmente articolata, si rivela essere uno schermo che cela un diverso intento e che, come tale, va censurato.

Le motivazioni addotte a fondamento della mozione sono insussistenti o inesistenti o comunque riferite ad episodi o avvenimenti del tutto estranei alla responsabilità e al potere amministrativo del sindaco.

Chi quindi potrà mai pensare seriamente che la mozione di sfiducia presentata ad appena 7 mesi dalla scadenza del mandato sia fondata su motivazioni politiche e non su un chiaro e inequivoco attacco alla persona del sindaco in vista delle imminenti elezioni amministrative comunali?

Quale migliore occasione per liberarsi di uno scomodo avversario politico affidandolo al pubblico discredito e a cui fare subire il disonore della sfiducia?

La mozione si appalesa del tutto strumentale e il suo uso, illegittimo e improprio, è stato dai consiglieri del tutto snaturato ed adattato ad essere asservita a diversa finalità, cioè quella di colpire la persona e la sua dignità. Per questo assolutamente illogica e priva di alcun valore è l'affermazione con la quale si rileva, assurgendo a mandatari della cittadinanza, che sono venuti meno i presupposti sui quali si era determinato il consenso sulla persona del sindaco.

La determinazione di affidare per soli sette mesi l'amministrazione del Comune ad un commissario straordinario, che conseguirà all'approvazione della mozione di sfiducia, dovrebbe far riflettere attentamente facendo uso del senso di responsabilità e del dovere civico di fare concludere il mandato al Sindaco in piena serenità e senza altri traumi per il bene collettivo e l'interesse pubblico.

Vallelunga Pratameno, 22 settembre 2020

Il Sindaco

Avv. Tommaso Pelagalli